



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Indirizzi generali

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso degli alunni alla scuola territorialmente competente.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni frequentanti:

- la scuola dell'infanzia;
- la scuola primaria (ex scuola elementare);
- la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

Il servizio è rivolto ai residenti nel territorio comunale di Petriano.

Potrà, inoltre, essere erogato ai residenti in altri Comuni, in presenza di apposita convenzione (D.M. 31.01.1997 ed art. 30 del D. Lgs. n.267/2000).

Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato prioritariamente ai ragazzi che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze dell'abitazione, compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento.

Il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche o per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97.

Il servizio viene svolto anche in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 418 del 25.03.2003, concernente : “L.R. n. 42/92 art. 7 – indirizzi in materia al trasporto scolastico”.

TITOLO II

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 2 – Aveni diritto

Hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune, iscritti alle scuole dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado, ubicate nel territorio comunale.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni residenti fuori dai centri abitati del territorio comunale o comunque in zone distanti oltre un chilometro dalla scuola di competenza.

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio viene concesso anche agli alunni residenti, la cui abitazione disti meno di un chilometro dalla scuola di competenza, compatibilmente con la disponibilità di posti sui pulmini che percorrono le zone interessate ed a condizione che la circostanza non pregiudichi i necessari tempi di percorrenza dei mezzi.

In riferimento a quanto sopra, l'eventuale non ammissione al servizio verrà tempestivamente comunicata al richiedente, a cura dell'ufficio comunale preposto.

Il servizio potrà essere altresì concesso ad alunni non residenti, frequentanti le scuole del Comune di Petriano, a condizione che abitino in zone di confine già servite.

Art. 3 - Modalità di accesso al servizio.

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare annualmente domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Segreteria del Comune, entro il **30 giugno** dell'anno scolastico precedente a quello d'iscrizione e comunque non oltre l'inizio dello stesso.

Eventuali richieste presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate prestabilite.

Contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione al servizio, la famiglia dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione, attestante l'impegno a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia la famiglia si impegnerà inoltre, con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino, al momento del suo rientro da scuola.

Art. 4 – Modalità di compartecipazione e pagamento.

L'Amministrazione comunale, conformemente alla vigente normativa, stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico, da richiedere alle famiglie degli utenti. Tale quota di compartecipazione viene resa nota agli utenti, all'atto di presentazione della domanda di ammissione al servizio.

La quota di compartecipazione è unica, comprendente andata e ritorno, secondo gli orari scolastici della scuola di frequenza; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.

Il pagamento della quota di compartecipazione va effettuato anticipatamente, tramite versamento postale in favore della Tesoreria comunale, in un'unica soluzione, entro i seguenti termini di scadenza:

- **10 settembre**, per gli alunni della scuola dell'obbligo;
- **31 ottobre**, per gli alunni delle scuole dell'infanzia.

Per eventuali iscrizioni in corso d'anno, la quota di compartecipazione andrà suddivisa in dodicesimi e calcolata con decorrenza dalla mensilità in corso all'atto d'ammissione al servizio.

All'atto del pagamento, previa esibizione della relativa ricevuta di versamento, verrà rilasciato all'utente un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, recante il nome, cognome, scuola frequentata e punto di raccolta. Sul tesserino andrà inoltre indicato, obbligatoriamente, il recapito telefonico di uno od entrambi i genitori.

Il tesserino avrà validità per l'intero ciclo scolastico di frequenza e sarà soggetto a vidimazione annuale da parte dell'ufficio comunale preposto, ad avvenuto pagamento della relativa quota di compartecipazione.

Il suddetto documento dovrà essere conservato dall'utente del servizio, per eventuali verifiche da parte del personale addetto.

In particolare, l'utente sprovvisto di tesserino durante il controllo, dovrà presentarlo al personale addetto il giorno immediatamente successivo.

La quota di compartecipazione non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Il mancato pagamento della quota di compartecipazione, entro i termini di scadenza, comporta la sospensione dal servizio.

TITOLO III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico stabilito dal ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici e si svolge, di regola, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

L'orario dei trasporti, i percorsi e le relative fermate vengono determinati annualmente dall'Ufficio Istruzione, in relazione alle esigenze organizzative del servizio, compatibilmente con gli orari scolastici, secondo criteri di razionalità, tesi alla riduzione dei tempi di percorrenza e di permanenza degli alunni sui mezzi, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare, nel contempo, il maggior numero possibile di richieste.

Gli itinerari sono articolati secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere, di regola, su strade private od in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

In particolare, i punti di salita e discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno contrassegnati da appositi cartelli indicatori.

I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia verranno, di regola, prelevati ed accompagnati alla propria abitazione, presso il punto d'incrocio della strada pubblica con quella privata di residenza.

Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati, dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

Al riguardo, se il minore frequenta la scuola dell'infanzia, la famiglia dovrà impegnarsi, all'atto dell'iscrizione al servizio, ad essere presente alla fermata del pulmino, al momento del rientro da scuola del bambino, personalmente o a mezzo di apposito delegato; in caso contrario, troverà applicazione la procedura di cui al successivo art. 6.

Se il minore frequenta la scuola dell'obbligo, contestualmente all'iscrizione al servizio, la famiglia dovrà rilasciare apposita autorizzazione all'autista a rilasciare il bambino alla fermata, anche in caso di assenza del familiare stesso, con assunzione, al riguardo, di ogni relativa responsabilità civile e penale.

Ferme restando le precedenti disposizioni, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dell'alunno dallo scuolabus.

Art. 6 – Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus, nei confronti dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap, dietro espressa richiesta scritta dei genitori, corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali (persone incaricate, volontari, persone in servizio civile), incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini, all'andata, al personale della scuola di appartenenza ed al rientro, ai genitori o loro delegati, come individuati all'atto d'iscrizione al servizio.

In particolare, l'accompagnatore non potrà riconsegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, come sopra individuati, anche se parenti del bambino.

Sempre per la sola scuola dell'infanzia, in caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, il bambino rimarrà sullo scuolabus sino all'ultimazione del giro previsto, poi verrà condotto

dall'accompagnatore presso l'ufficio di polizia municipale del Comune, garantendone la sorveglianza fino al momento dell'arrivo del genitore.

Il ripetersi della suddetta evenienza determinerà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la sospensione del servizio, ai sensi di quanto previsto al successivo dell'art. 10.

Art. 7 – Organizzazione in caso di ingresso posticipato od uscita anticipata.

In caso di ingresso posticipato od uscite scolastiche anticipate, per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Ove l'entità degli ingressi posticipati od uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato, a valutazione insindacabile del Responsabile comunale, parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole dell'obbligo.

Il servizio potrà subire variazioni anche in caso di eventi calamitosi o particolari condizioni meteorologiche (neve, ghiaccio...), che rendano pericolosa la percorrenza delle strade. In tali circostanze l'Ufficio comunale preposto avrà cura d'informare tempestivamente i responsabili scolastici sulla relativa programmazione dei trasporti.

Per i casi di rientro anticipato ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia inserirà nell'apposito modulo, che dovrà essere compilato all'atto della richiesta di ammissione al servizio e consegnato, in copia, al coordinatore di plesso della scuola di competenza.

In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola, impegnandosi personalmente al suo ritiro, o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario ufficiale.

Nell'ipotesi suddetta, soltanto nel caso di bambini della scuola dell'infanzia, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente.

Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona di età superiore di 18 anni a cui il bambino può essere lasciato.

Art. 8 – Utilizzo dei mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche.

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare gli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, per uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico.

A tal fine, le Istituzioni Scolastiche predisporranno, all'inizio di ogni anno scolastico, il piano delle uscite didattiche previste per ogni plesso e lo invieranno all'Ufficio Istruzione.

Il numero massimo delle uscite ammesse per ogni anno scolastico è stabilito nella misura di 2 uscite per singola classe.

La disponibilità del servizio di trasporto scolastico per ulteriori attività didattiche, inerenti alla realizzazione di progetti particolari, sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio Istruzione, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili e secondo l'ordine cronologico delle richieste, che dovranno pervenire all'Ufficio stesso con almeno 10 giorni di anticipo.

In caso di situazioni di emergenza, che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della mattinata per altre funzioni in ambito comunale, nonché per altri motivi oggettivi, le uscite saranno sospese.

Della sospensione verrà data immediata comunicazione alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Durante il periodo estivo, gli scuolabus potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività ludico ricreative rivolte a ragazzi, gestite direttamente dal Comune o da privati, nei termini e con le modalità determinati, per ogni caso, con specifico atto deliberativo.

TITOLO IV

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 9 – Comportamento degli utenti

Durante il trasporto gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo, seguendo altresì i criteri di sicurezza, impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista.

Una volta saliti sul mezzo, gli alunni devono immediatamente prendere posto a sedere, prima che lo stesso si rimetta in movimento.

Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi al finestrino, disturbare gli altri passeggeri e creare schiamazzi, arrecando disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

E' assolutamente vietato danneggiare i sedili o i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, ecc.

Approssimandosi la propria fermata l'alunno deve rimanere seduto al proprio posto, fino all'arresto del veicolo e, solo allora, alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia, queste operazioni sono effettuate con il controllo e l'assistenza dell'accompagnatore, il quale dovrà aiutare i bambini durante la salita e la discesa dal mezzo.

In relazione a quanto sopra, i genitori degli utenti dovranno opportunamente informare i propri figli del contenuto delle suddette regole comportamentali.

Art. 10 – Infrazioni e provvedimenti relativi.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'autista e/o accompagnatore, senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, al Responsabile dell'Ufficio Istruzione, che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno, secondo la gravità dell'infrazione commessa, il Responsabile del Servizio adotta, a suo insindacabile giudizio, i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 11 – Rinuncia o variazione

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento d'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Ufficio Segreteria del Comune.

La rinuncia al servizio, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e la nuova richiesta potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

Soltanto in caso di rinuncia per trasferimento di residenza, cambiamento di scuola o prolungata malattia, debitamente certificata, l'utente avrà diritto al rimborso della quota di compartecipazione corrisposta per il periodo non usufruito, calcolata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della rinuncia stessa.

L'Amministrazione si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 12 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 13 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale, unitamente alla Deliberazione Consiliare di approvazione ed entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007.